

milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, quanto a 6 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni, quanto a 4 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della salute; relativamente al 2003, quanto a 75 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a 70 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, quanto a 25 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 10 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della salute; relativamente all'anno 2004, quanto a 3 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 10 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 90 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a 82 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, quanto a 15 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dei beni culturali.

8. A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione del presente articolo si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. 3. (ex 4. 3.) Delbono, Cordoni, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.

Al comma 1, lettera c), numero 4), aggiungere, in fine, le parole: , nonché previsione del diritto di accesso dei collaboratori ai servizi per l'impiego e alla formazione professionale previsti per i lavoratori subordinati, secondo quanto stabilito all'articolo 1 della presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 7, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'esercizio della delega di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), numero 4), non deve comportare oneri superiori a 70 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2002, 2003 e 2004, ai quali si provvede mediante riduzione degli importi iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente, denominata « Fondo speciale », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'esercizio della delega si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive.

4. 26. (ex 4. 26.) Cordoni, Delbono, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Sciacca, Camo, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Carbonella, Buffo, Duilio, Diana.

Al comma 1, lettera c), numero 5), aggiungere, in fine, le parole: , e, contestualmente, previsione di un sistema di incentivi per le nuove assunzioni derivanti da una conversione volontaria del rapporto di collaborazione, nelle fattispecie di cui all'articolo 2094 del codice civile.

Conseguentemente, all'articolo 7, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'attuazione della delega di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), numero 5), non deve comportare oneri superiori a 70 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2002, 2003 e 2004, ai quali si provvede mediante riduzione degli importi iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente, denominata « Fondo speciale », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. 33. (ex 4. 33.) Cordoni, Delbono, Sciacca, Camo, Carbonella, Squeglia, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia, Buffo, Duilio, Diana.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. (*Partecipazione agli utili dei dipendenti*). — 1. Nelle imprese artigiane e nelle imprese agricole con un numero di dipendenti non superiore a dieci, i prestatori di lavoro assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che abbiano maturato almeno sei anni di anzianità di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro, possono chiedere di partecipare agli utili dell'impresa nelle forme e nei modi stabiliti dalle disposizioni della presente legge.

2. L'entità, le forme e le modalità della partecipazione agli utili sono determinate dall'accordo tra le parti, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2102 del codice civile e senza pregiudizio dei trattamenti economici e giudiziari maturati dal prestatore di lavoro. Nell'assegnazione degli utili il datore di lavoro deve tenere conto della diversa anzianità di servizio dei lavoratori di cui al comma 1.

3. La quota di partecipazione agli utili può essere liquidata in denaro su base annuale in assenza di diverso accordo tra le parti ovvero quale anticipazione della quota di cessione dell'azienda al prestatore di lavoro secondo un importo complessivo preventivamente determinato dalle parti.

4. Gli imprenditori che corrispondono o accantonano, ai sensi del comma 3, somme di denaro in favore dei prestatori che partecipano agli utili hanno diritto a uno sgravio contributivo annuale proporzionato all'entità degli utili corrisposti o accantonati, secondo quanto stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lo sgravio di

cui al presente comma può essere concesso nel limite massimo di spesa di quindici milioni di euro annui.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite linee guida per la corretta utilizzazione del contratto di associazione in partecipazione di cui agli articoli da 2549 a 2554 del codice civile al fine di evitare pratiche in frode alla legge e incentivare la partecipazione agli utili da parte dei lavoratori dipendenti delle imprese di cui al comma 1.

6. L'adozione e il rispetto delle linee guida di cui al comma 4 costituiscono elemento probatorio in caso di eventuale contenzioso tra le parti.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, quantificati nel limite massimo di quindici milioni di euro a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 2003-2005, nella tabella A, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 4.

4. 03. (ex 4. 03.). Volontè, Giuseppe Drago, Peretti, Ciro Alfano, Mongiello, Dorina Bianchi, Mereu, Tanzilli, Grillo.

(A.C. 3193 – Sezione 3)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.3 e 1.48 Delbono ed altri,

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3193 – Sezione 4)**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.16 Delbono, 1.9 Cordoni, 2.29 Alfonso Gianni, 4.2 e 4.3 Delbono, 4.26 e 4.33 Cordoni e sull'articolo aggiuntivo 4.03 Volontè, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 3193 – Sezione 5)**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 1.**

(Delega al Governo per la revisione della disciplina dei servizi pubblici e privati per l'impiego, nonché in materia di intermediazione e interposizione privata nella somministrazione di lavoro).

1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza al mercato del lavoro e a migliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima

occupazione, con particolare riguardo alle donne e ai giovani, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione europea in materia di occupabilità, i principi fondamentali in materia di disciplina dei servizi per l'impiego, con particolare riferimento al sistema del collocamento, pubblico e privato, e di somministrazione di manodopera. 2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) snellimento e semplificazione delle procedure di incontro tra domanda e offerta di lavoro;

b) modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento pubblico, al fine di renderlo maggiormente efficiente e competitivo, secondo una disciplina incentrata su:

1) rispetto delle competenze previste dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

2) sostegno e sviluppo del lavoro femminile e giovanile, nonché sostegno al reinserimento dei lavoratori anziani;

3) abrogazione di tutte le norme incompatibili con la nuova regolamentazione del collocamento, ivi inclusa la legge 29 aprile 1949, n. 264, fermo restando il regime di autorizzazione o accreditamento per gli operatori privati ai sensi di quanto disposto dalla lettera i) e stabilendo, in materia di collocamento pubblico, un nuovo apparato sanzionatorio, con previsione di sanzioni amministrative per il mancato adempimento degli obblighi di legge;

4) mantenimento da parte dello Stato delle competenze in materia di conduzione coordinata ed integrata del sistema informativo lavoro;

c) mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime, nonché alla risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale;

d) mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla vigilanza in materia di lavoro, alla gestione dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea, all'autorizzazione per attività lavorative all'estero;

e) incentivazione delle forme di coordinamento e raccordo tra operatori privati e operatori pubblici, ai fini di un migliore funzionamento del mercato del lavoro;

f) ridefinizione del regime del trattamento dei dati relativi all'incontro tra domanda e offerta di lavoro, nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675, al fine di evitare oneri aggiuntivi e ingiustificati rispetto alle esigenze di monitoraggio statistico; prevenzione delle forme di esclusione sociale e vigilanza sugli operatori, con previsione del divieto assoluto per gli operatori privati e pubblici di qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione dei lavoratori, anche con il loro consenso, in base all'affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, all'orientamento sessuale;

g) coordinamento delle disposizioni sull'incontro tra domanda e offerta di lavoro con la disciplina in materia di lavoro dei cittadini non comunitari, nel rispetto della normativa vigente in modo da prevenire l'adozione di forme di lavoro irregolare, anche minorile, e sommerso e al fine di semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni al lavoro;

h) eliminazione del vincolo dell'oggetto sociale esclusivo per le imprese di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e per i soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni, garantendo un periodo transitorio di graduale adeguamento per le società già autorizzate;

i) identificazione di un unico regime autorizzatorio o di accreditamento per gli intermediari pubblici, con particolare riferimento agli enti locali, e privati, che abbiano adeguati requisiti giuridici e finanziari, differenziato in funzione del tipo di attività svolta, comprensivo delle ipotesi di trasferimento della autorizzazione e modulato in relazione alla natura giuridica dell'intermediario, con particolare riferimento alle associazioni non riconosciute ovvero a enti o organismi bilaterali costituiti da associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale o territoriale, ai consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, nonché alle università, prevedendo, altresì, che non vi siano oneri o spese a carico dei lavoratori, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 della Convenzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) del 19 giugno 1997, n. 181, ratificata dall'Italia in data 1° febbraio 2000;

l) abrogazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e sua sostituzione con una nuova disciplina basata sui seguenti criteri direttivi:

1) autorizzazione della somministrazione di manodopera, solo da parte dei soggetti identificati ai sensi della lettera i);

2) ammissibilità della somministrazione di manodopera, anche a tempo indeterminato, in presenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo od organizzativo, individuate dalla legge o dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative;

3) chiarificazione dei criteri di distinzione tra appalto e interposizione, ridefinendo contestualmente i casi di comando e distacco, nonché di interposizione illecita laddove manchi una ragione tecnica, organizzativa o produttiva ovvero si verifichi o possa verificarsi la lesione di diritti inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al prestatore di lavoro;

4) garanzia del regime della solidarietà tra fornitore e utilizzatore in caso di somministrazione di lavoro altrui;

5) trattamento assicurato ai lavoratori coinvolti nell'attività di somministrazione di manodopera non inferiore a quello a cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice;

6) conferma del regime sanzionatorio civilistico e penalistico previsto per i casi di violazione della disciplina della mediazione privata nei rapporti di lavoro, prevedendo altresì specifiche sanzioni penali per le ipotesi di esercizio abusivo di intermediazione privata nonché un regime sanzionatorio più incisivo nel caso di sfruttamento del lavoro minorile;

7) utilizzazione del meccanismo certificatorio di cui all'articolo 5 ai fini della distinzione concreta tra interposizione illecita e appalto genuino;

m) attribuzione della facoltà ai gruppi di impresa, individuati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile nonché ai sensi del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, di delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla società capogruppo per tutte le società controllate e collegate, ferma restando la titolarità delle obbligazioni contrattuali e legislative in capo alle singole società datrici di lavoro;

n) abrogazione espressa di tutte le normative, anche se non espressamente indicate nelle lettere da *a)* a *m)*, che sono direttamente o indirettamente incompatibili con i decreti legislativi emanati ai sensi del presente articolo;

o) revisione del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 18, che ha modificato l'articolo 2112 del codice civile in tema di trasferimento d'azienda, al fine di armonizzarlo con la disciplina contenuta nella presente delega, basata sui seguenti criteri direttivi:

1) completo adeguamento della disciplina vigente alla normativa comunita-

ria, anche alla luce del necessario coordinamento con la legge 1° marzo 2002, n. 39, che dispone il recepimento della direttiva n. 2001/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese e di stabilimenti;

2) previsione del requisito dell'autonomia funzionale del ramo di azienda nel momento del suo trasferimento;

3) previsione di un regime particolare di solidarietà tra appaltante e appaltatore, nei limiti di cui all'articolo 1676 del codice civile, per le ipotesi in cui il contratto di appalto sia connesso ad una cessione di ramo di azienda;

p) redazione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di uno o più testi unici delle normative e delle disposizioni in materia di mercato del lavoro e incontro tra domanda e offerta di lavoro.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Delega al Governo per la revisione della disciplina dei servizi pubblici e privati per l'impiego, nonché in materia di intermediazione e interposizione privata nella somministrazione di lavoro).

Sopprimerlo.

*1. 1. (ex *1. 1) Cordoni, Delbono, Guerzoni, Gasperoni, Nigra, Motta, Innocenti, Duilio, Buffo, Diana, Sciacca, Trupia, Squeglia, Camo, Carbonella.

Sopprimerlo.

*1. 2. (ex *1. 2) Alfonso Gianni.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 1. (*Diritto dei lavoratori ai servizi per l'impiego e alla formazione professionale continua*). — 1. I lavoratori inoccupati, disoccupati o occupati, con qualunque tipologia di contratto di lavoro, hanno diritto a puntuali informazioni, anche relative a specifici settori economici o territori, in merito alle prospettive dell'occupazione, alle opportunità lavorative, ai posti di lavoro vacanti ed all'offerta formativa esistente sul territorio; essi hanno inoltre diritto a servizi di orientamento, nonché all'assistenza nella ricerca di lavoro e nella progettazione, durante tutto l'arco della vita lavorativa, di percorsi di formazione, anche individuali, per accrescere conoscenze e competenze professionali.

2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e i fondi paritetici eventualmente costituiti, su base contrattuale collettiva, in conformità a quanto disposto dall'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assicurano un'offerta formativa articolata e, ove necessario, integrata su tutto il territorio nazionale in relazione alle rispettive competenze. Tale offerta deve consentire percorsi anche personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo.

3. Il Governo, previo confronto con le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, e previo accordo con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, inteso a definire gli specifici ambiti di competenza dello Stato e delle regioni nella materia di cui al presente articolo, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 117 della Costituzione, è delegato a emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme finalizzate a disciplinare forme di incentivazione fiscale a favore di lavoratori, datori di lavoro e committenti per l'intrapresa di attività formative a favore dei lavoratori di cui al comma 1, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) deducibilità fiscale dei costi sostenuti dai lavoratori per l'iscrizione ad attività formative scolastiche o di formazione professionale presso istituti pubblici o presso scuole private, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, o presso enti o istituti di formazione professionale accreditati;

b) benefici fiscali per i datori di lavoro o committenti che attuano interventi di formazione professionale continua rivolti ai propri dipendenti o a soggetti con cui hanno in corso un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

c) contribuzione obbligatoria a carico dei datori di lavoro e committenti, pubblici e privati, per il finanziamento della formazione professionale continua dei lavoratori subordinati e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a carattere non subordinato, a favore di fondi bilaterali paritetici cui detti soggetti aderiscano, ovvero a favore dell'INPS, che effettua i trasferimenti alle regioni secondo criteri e modalità da definirsi d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni;

4. Previa intesa con la conferenza unificata di cui al comma 3, il Governo è delegato a emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme finalizzate a:

a) realizzare un coordinamento tra le competenze statali e le competenze regionali, che sia conforme a quanto stabilito dall'articolo 117 della Costituzione;

b) assicurare la massima efficienza e semplificazione delle procedure attinenti ai servizi per l'impiego e alle politiche attive del lavoro;

c) costituire un comitato di monitoraggio, costituito da rappresentanti di Stato, regioni, province e parti sociali, con il compito di verificare e promuovere l'applicazione degli *standard* minimi di funzionamento dei servizi pubblici per

l'impiego, di cui all'accordo sottoscritto il 26 ottobre 2000 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni, le province, le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni, le comunità montane, sulle linee guida per la definizione di azioni per l'avvio della funzionalità dei servizi per l'impiego;

d) unificare e coordinare in un testo unico le norme legislative statali ancora vigenti in materia di servizi per l'impiego e formazione professionale, apportando alle medesime tutte le modifiche o le abrogazioni che si rendano a tale scopo necessarie.

5. L'attuazione della delega di cui al comma 3 non deve determinare oneri superiori a 250 milioni di euro per l'anno 2002 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 ai quali si provvede, in parte mediante riduzione, nel limite massimo del 40 per cento, degli importi iscritti ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo a ciascun ministero; per la parte eventualmente rimanente si provvede mediante utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva cap. 3003) di cui all'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978, come quantificato per gli anni 2002, 2003 e 2004 dalla tabella C della legge 28 dicembre 2001, 448. A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione del presente articolo si provvede secondo le procedure previste dagli articoli 11, comma 3, e 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I decreti legislativi di cui al comma 4, qualora dalla loro attuazione derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dovranno essere emanati solo se nella legge finanziaria per

l'anno 2003 vengano stanziati le occorrenti risorse. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 1-ter. (Norme in materia di fornitura di lavoro subordinato altrui e di mediazione privata nei rapporti di lavoro).

— 1. Allo scopo di informare la vigente disciplina della fornitura di lavoro subordinato altrui, in qualunque forma effettuata, a un migliore equilibrio tra esigenze di flessibilità delle imprese e necessità di tutela dei lavoratori, eliminando i vincoli non necessari e innalzando, ove necessario, il livello di protezione dei lavoratori, sono apportate le seguenti modifiche alla disciplina vigente della fornitura di lavoro temporaneo e della mediazione privata nei rapporti di lavoro:

a) con norme regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle attività produttive, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure autorizzatorie e di accreditamento per gli intermediari privati, provvedendo alle modificazioni e abrogazioni normative a tal fine necessarie, secondo i seguenti criteri:

1) eliminazione dell'oggetto sociale esclusivo per i soggetti di cui all'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e per quelli di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

2) identificazione di un unico regime autorizzatorio o di accreditamento, differenziato in funzione del tipo di attività svolta, che contempli e disciplini le ipotesi di trasferimento dell'autorizzazione;

3) modulazione in relazione alla natura giuridica dell'intermediario, con particolare riferimento a enti od organismi bilaterali costituiti da associazioni dei da-

tori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale o territoriale;

4) individuazione di criteri rigorosi per l'autorizzazione o per l'accreditamento, attinenti alla serietà e affidabilità professionale e morale, e alla disponibilità di un'adeguata organizzazione e di adeguate strutture e risorse, anche finanziarie;

b) all'articolo 1, comma 1, della legge n. 196 del 1997, sono aggiunte, in fine, le parole: « salvo diversa previsione dei contratti collettivi di cui alla lettera a) del medesimo comma. In ogni caso, è ammessa la stipulazione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo a tempo indeterminato »;

c) all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 1997, le parole: « Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso » sono sostituite dalle seguenti: « Salvo quanto previsto dal primo periodo, ultima parte, e dal secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1, il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso »;

d) la lettera h) del comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 196 del 1997 è sostituita dalla seguente:

« h) la data di inizio del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo o delle singole assegnazioni, nonché la data di cessazione delle singole assegnazioni e, se trattasi di contratto di lavoro temporaneo a tempo determinato, il termine di tale contratto. Per ciascun lavoratore assegnato deve inoltre essere indicata per iscritto la durata complessiva delle assegnazioni effettuate fino a quel momento presso l'impresa utilizzatrice, ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2-bis »;

e) all'articolo 3 della legge n. 196 del 1997, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis: Salvo diverse previsioni dei contratti collettivi di lavoro di cui all'ar-

ticolo 1, comma 2, lettera a), per ciascun lavoratore assunto col contratto di cui al comma 1, le assegnazioni effettuate da una medesima impresa fornitrice presso una medesima impresa utilizzatrice, non possono superare la durata complessiva di 24 mesi in un periodo di 36 mesi »;

f) la lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 196 del 1997 è sostituita dalla seguente:

« a) le ragioni del ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo, salvo quanto previsto dal comma 1, primo periodo, ultima parte, dell'articolo 1 »;

g) all'articolo 3 della legge n. 196 del 1997, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. I contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza della impresa utilizzatrice stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi fissano i limiti percentuali massimi di lavoratori oggetto di somministrazione sul totale dei lavoratori dipendenti assunti dall'impresa utilizzatrice »;

h) il comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 196 del 1997 è sostituito dal seguente:

« 1. I prestatori di lavoro occupati dal soggetto utilizzatore in violazione di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 1, dall'articolo 2 e dal comma 2-bis dell'articolo 3, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze di quest'ultimo. Se il contratto di fornitura è stato stipulato con un soggetto non autorizzato ai sensi dell'articolo 2, al soggetto utilizzatore e all'impresa fornitrice è comminata l'ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Resta ferma l'applicabilità delle sanzioni penali previste per i casi di violazione della disciplina della mediazione privata nei rapporti di lavoro. ».

i) il comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 196 del 1997 è sostituito dal seguente:

«2. In caso di mancanza della forma scritta del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, trova applicazione l'articolo 2126 del codice civile, considerandosi come datore di lavoro l'impresa fornitrice. Se nel contratto stipulato per iscritto manca la determinazione della durata, si intende stipulato un contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo indeterminato.»;

l) gli articoli 1 e 2 della legge n. 1369 del 1960 sono abrogati;

m) le procedure di certificazione disciplinate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge trovano applicazione anche in materia di fornitura di lavoro temporaneo.

1. 3. (ex 1. 3) Delbono, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. (*Diritto dei lavoratori ai servizi per l'impiego e alla formazione professionale continua*). — 1. I lavoratori inoccupati, disoccupati o occupati, con qualunque tipologia di contratto di lavoro, hanno diritto a puntuali informazioni, anche relative a specifici settori economici o territori, in merito alle prospettive dell'occupazione, alle opportunità lavorative, ai posti di lavoro vacanti ed all'offerta formativa esistente sul territorio; essi hanno inoltre diritto a servizi di orientamento, nonché all'assistenza nella ricerca di lavoro e nella progettazione, durante tutto l'arco della vita lavorativa, di percorsi di formazione, anche individuali, per accrescere conoscenze e competenze professionali.

2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e i fondi paritetici eventualmente costituiti, su base contrattuale collettiva, in conformità a quanto disposto dall'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assicurano un'offerta formativa articolata e,

ove necessario, integrata su tutto il territorio nazionale in relazione alle rispettive competenze. Tale offerta deve consentire percorsi anche personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo.

3. Il Governo, previo confronto con le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, e previo accordo con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, inteso a definire gli specifici ambiti di competenza dello Stato e delle regioni nella materia di cui al presente articolo, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 117 della Costituzione, è delegato a emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme finalizzate a disciplinare forme di incentivazione fiscale a favore di lavoratori, datori di lavoro e committenti per l'intrapresa di attività formative a favore dei lavoratori di cui al comma 1, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) deducibilità fiscale dei costi, sostenuti dai lavoratori per l'iscrizione ad attività formative scolastiche o di formazione professionale presso istituti pubblici o presso scuole private, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, o presso enti o istituti di formazione professionale accreditati;

b) benefici fiscali per i datori di lavoro o committenti che attuano interventi di formazione professionale continua rivolti ai propri dipendenti o a soggetti con cui hanno in corso un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

c) contribuzione obbligatoria a carico dei datori di lavoro e committenti, pubblici e privati, per il finanziamento della formazione professionale continua dei lavoratori subordinati e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a carattere non subordinato, a favore di fondi bilaterali paritetici cui detti soggetti

aderiscano, ovvero a favore dell'INPS, che effettua i trasferimenti alle regioni secondo criteri e modalità da definirsi d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni.

4. Previa intesa con la conferenza unificata di cui al comma 3, il Governo è delegato a emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme finalizzate a:

a) realizzare un coordinamento tra le competenze statali e le competenze regionali, che sia conforme a quanto stabilito dall'articolo 117 della Costituzione;

b) assicurare la massima efficienza e semplificazione delle procedure attinenti ai servizi per l'impiego e alle politiche attive del lavoro;

c) costituire un comitato di monitoraggio, costituito da rappresentanti di Stato, regioni, province e parti sociali, con il compito di verificare e promuovere l'applicazione degli *standard* minimi di funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego, di cui all'accordo sottoscritto il 16 ottobre 2000 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni, le province, le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni, le comunità montane, sulle linee guida per la definizione di azioni per l'avvio della funzionalità dei servizi per l'impiego;

d) unificare e coordinare in un testo unico le norme legislative statali ancora vigenti in materia di servizi per l'impiego e formazione professionale, apportando alle medesime tutte le modifiche o le abrogazioni che si rendano a tale scopo necessarie.

5. L'attuazione della delega di cui al comma 3 non deve determinare oneri superiori a 250 milioni di euro per l'anno 2002 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, ai quali si provvede mediante riduzione degli importi iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità

previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, relativamente all'anno 2002, quanto a 70 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a 100 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quanto a 15 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni, quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della salute, relativamente a ciascuno degli anni 2003 e 2004, quanto a 70 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 50 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a 150 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quanto a 15 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali, quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della salute. A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione del presente articolo si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 4. (ex 1. 4) Delbono, Cordoni, Duilio, Guerzoni, Gasperoni, Camo, Carbonella, Nigra, Motta, Innocenti, Buffo, Diana, Sciacca, Trupia, Squeglia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1. (*Diritto dei lavoratori ai servizi per l'impiego e alla formazione professionale continua*). — 1. I lavoratori inoccupati, disoccupati o occupati, con qualunque tipologia di contratto di lavoro, hanno diritto a puntuali informazioni, anche relative a specifici settori economici o territori, in merito alle prospettive dell'occupazione, alle opportunità lavorative, ai posti di lavoro vacanti ed all'offerta formativa esistente sul territorio; essi hanno inoltre diritto a servizi di orientamento, nonché all'assistenza nella ricerca di lavoro e nella progettazione, durante tutto l'arco della vita lavorativa, di percorsi di formazione, anche individuali, per accrescere conoscenze e competenze professionali.

2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e i fondi paritetici eventualmente costituiti, su base contrattuale collettiva, in conformità a quanto disposto dall'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assicurano un'offerta formativa articolata e, ove necessario, integrata su tutto il territorio nazionale in relazione alle rispettive competenze. Tale offerta deve consentire percorsi anche personalizzati, certificati e riconosciuti come crediti formativi in ambito nazionale ed europeo.

3. Il Governo, previo confronto con le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, e previo accordo con la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, inteso a definire gli specifici ambiti di competenza dello Stato e delle regioni nella materia di cui al presente articolo, in conformità a quanto stabilito nell'articolo 117 della Costituzione, è delegato a emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme finalizzate a disciplinare forme di incentivazione fiscale a favore di lavoratori, datori di lavoro e committenti per l'intrapresa di attività formative a favore dei lavoratori di cui al comma 1, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) deducibilità fiscale dei costi, sostenuti dai lavoratori per l'iscrizione ad attività formative scolastiche o di formazione professionale presso istituti pubblici o presso scuole private, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, o presso enti o istituti di formazione professionale accreditati;

b) benefici fiscali per i datori di lavoro o committenti che attuano interventi di formazione professionale continua rivolti ai propri dipendenti o a soggetti con cui hanno in corso un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

c) contribuzione obbligatoria a carico dei datori di lavoro e committenti, pubblici e privati, per il finanziamento della formazione professionale continua dei lavoratori subordinati e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a carattere non subordinato, a favore di fondi bilaterali paritetici cui detti soggetti aderiscano, ovvero a favore dell'INPS, che effettua i trasferimenti alle regioni secondo criteri e modalità da definirsi d'intesa con la conferenza unificata Stato-regioni.

4. Previa intesa con la conferenza unificata di cui al comma 3, il Governo è delegato a emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme finalizzate a:

a) realizzare un coordinamento tra le competenze statali e le competenze regionali, che sia conforme a quanto stabilito dall'articolo 117 della Costituzione;

b) assicurare la massima efficienza e semplificazione delle procedure attinenti ai servizi per l'impiego e alle politiche attive del lavoro;

c) costituire un comitato di monitoraggio, costituito da rappresentanti di Stato, regioni, province e parti sociali, con il compito di verificare e promuovere l'applicazione degli *standard* minimi di funzionamento dei servizi pubblici per

l'impiego, di cui all'accordo sottoscritto il 26 ottobre 2000 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni, le province, le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni, le comunità montane, sulle linee guida per la definizione di azioni per l'avvio della funzionalità dei servizi per l'impiego;

d) unificare e coordinare in un testo unico le norme legislative statali ancora vigenti in materia di servizi per l'impiego e formazione professionale, apportando alle medesime tutte le modifiche o le abrogazioni che si rendano a tale scopo necessarie;

e) mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime, nonché alla risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale;

f) mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative relative alla vigilanza in materia di lavoro, alla gestione dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea, all'autorizzazione per attività lavorative all'estero;

5. L'attuazione della delega di cui al comma 3 non deve determinare oneri superiori a 250 milioni di euro per l'anno 2002 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 ai quali si provvede mediante riduzione degli importi iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, relativamente all'anno 2002, quanto a 70 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 50 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a 100 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del-

l'istruzione, dell'università e della ricerca, quanto a 15 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni, quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della salute, relativamente a ciascuno degli anni 2003 e 2004, quanto a 70 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 50 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a 150 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quanto a 15 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali, quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero della salute. A decorrere dal 2005, per il reperimento delle risorse necessarie all'attuazione del presente articolo si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 9. (ex 1. 9.) Cordoni, Delbono, Motta, Innocenti, Duilio, Buffo, Diana, Sciacca, Trupia, Squeglia, Carbonella, Guerzoni, Camo, Gasperoni, Nigra.

Al comma 1, dopo le parole: è delegato ad adottare, *aggiungere le seguenti:* previo confronto con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

1. 5. (ex 1. 5.) Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Motta, Innocenti, Buffo, Diana, Nigra, Sciacca, Trupia, Duilio.

Al comma 1, dopo la parola: sociali aggiungere le seguenti: , sentito il Ministro per le pari opportunità.

***1. 6.** (ex 1. 6) Cordoni, Delbono, Motta, Trupia, Buffo, Camo, Carbonella, Innocenti, Gasperoni, Duilio, Guerzoni, Nigra, Sciacca, Diana, Squeglia.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la parola: sociali aggiungere le seguenti: , sentito il Ministro per le pari opportunità.

***1. 101.** (ex 1. 6) Perrotta.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire la parola: occupabilità con la seguente: occupazione.

1. 7. (ex 1. 7) Guerzoni, Innocenti, Cordoni, Gasperoni, Buffo, Motta, Nigra, Trupia, Diana, Sciacca.

Al comma 1, sopprimere le parole: , e di somministrazione di manodopera.

***1. 8.** (ex 1. 8) Cordoni, Delbono, Guerzoni, Gasperoni, Nigra, Squeglia, Camo, Motta, Innocenti, Duilio, Carbonella, Buffo, Diana, Sciacca, Trupia.

Al comma 1, sopprimere le parole: , e di somministrazione di manodopera.

***1. 102.** (ex 1. 8) Rosso, Costa, Daniele Galli, Patria, Zanetta, Biondi.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: è esercitata aggiungere le seguenti: , ferme restando le funzioni ed i compiti conferiti enti a e regioni ed alle province in materia di gestione del collocamento e delle politiche attive del lavoro, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997. n. 469,

1. 10. (ex 1. 10) Gasperoni, Guerzoni, Nigra, Cordoni, Motta, Innocenti, Buffo, Diana, Sciacca, Trupia.

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

1. 11. (ex 1. 11) Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Sciacca, Trupia, Nigra, Motta, Innocenti, Buffo, Diana.

Al comma 2, lettera b), alinea, sostituire le parole: al fine di renderlo con la seguente: rendendolo.

1. 12. (ex 1. 12) Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera b), alinea, sopprimere le parole: e competitivo.

1. 13. (ex 1. 13) Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: con particolare riferimento alle competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano.

1. 120. Governo.

(Approvato)

Al comma 2, lettera b), numero 2), sostituire le parole: del lavoro con le seguenti: dell'attività lavorativa.

1. 14. (ex 1. 14) Alfonso Gianni.

(Approvato)

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 3).

1. 15. (ex 1. 15) Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) costituzione di un comitato di monitoraggio, con la presenza di Stato, regioni, province e parti sociali, con il compito di verificare e promuovere l'applicazione degli *standard* minimi di funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego di cui all'accordo, sancito dalla Conferenza unificata

nella seduta del 26 ottobre 2000, tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e le regioni, province, province autonome di Trento e Bolzano, comuni, comunità montane, sulle linee guida per la definizione di azioni per l'avvio della funzionalità dei servizi per l'impiego.

Conseguentemente, all'articolo 7, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 3), non deve comportare oneri superiori a 500 mila euro in ragione d'anno per gli anni 2002, 2003 e 2004, ai quali si provvede mediante riduzione degli importi iscritti, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, al netto delle regolazioni debitorie, nell'unità previsionale di base di parte corrente, denominato « Fondo speciale », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1. 16. (ex 1. 16) Delbono, Cordoni, Guerzoni, Motta, Innocenti, Duilio, Buffo, Diana, Sciacca, Trupia, Squeglia, Gasperoni, Nigra, Camo, Carbonella.

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) abrogazione, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, di tutta la pregressa normativa in materia di collocamento, ivi inclusa la legge 29 aprile 1949, n. 264.

1. 17. (ex 1. 17) Cordoni, Delbono, Guerzoni, Gasperoni, Nigra, Motta, Innocenti, Duilio, Buffo, Diana, Sciacca, Trupia, Squeglia, Camo, Carbonella.

Al comma 2, lettera b), numero 3), sopprimere le parole da: e stabilendo fino alla fine del numero.

***1. 18.** (ex *1. 18) Cordoni, Innocenti, Guerzoni, Gasperoni, Motta, Buffo, Diana, Sciacca, Trupia, Nigra.

Al comma 2, lettera b), numero 3), sopprimere le parole da: e stabilendo fino alla fine del numero.

***1. 19.** (ex *1. 19) Delbono, Duilio, Squeglia, Camo, Carbonella.

Al comma 2, lettera b), numero 3), sostituire le parole: e stabilendo, in materia di collocamento pubblico, con la seguente: , prevedendo.

1. 20. (ex 1. 20) Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera b), numero 3), sostituire le parole da: , in materia di collocamento fino alla fine del numero con le seguenti: sanzioni amministrative.

1. 21. (ex 1. 21) Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera b), numero 3), sostituire le parole: collocamento pubblico con le seguenti: intermediazione privata.

1. 22. (ex 1. 22) Bulgarelli, Cento, Boato, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 2, lettera b), numero 3), dopo le parole: collocamento pubblico aggiungere le seguenti: e in materia di intermediazione privata.

1. 23. (ex 1. 23) Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera b), numero 3), sostituire la parola: nuovo con le seguenti: più severo.

1. 24. (ex 1. 24) Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera b), numero 3), sostituire la parola: nuovo con le seguenti: più incisivo.

1. 25. (ex 1. 25) Bulgarelli, Cento, Boato, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 2, lettera b), numero 3), dopo la parola: nuovo aggiungere le seguenti: e più incisivo.

- 1. 26.** (ex 1. 26) Bulgarelli, Cento, Boato, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 2, lettera b), numero 3), sostituire le parole da: un nuovo fino a: amministrative con le seguenti: più severe sanzioni civili e penali.

- 1. 27.** (ex 1. 27) Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera b), numero 3), sostituire le parole da: apparato fino a: amministrative con le seguenti: e più incisivo regime di sanzioni civili e penali.

- 1. 28.** (ex 1. 28) Bulgarelli, Cento, Boato, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 2, lettera b), numero 3), dopo le parole: sanzioni amministrative aggiungere le seguenti: , civili e penali.

- 1. 29.** (ex 1. 29) Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera b), numero 3), dopo le parole: sanzioni amministrative aggiungere le seguenti: e penali.

- 1. 30.** (ex 1. 30) Bulgarelli, Cento, Boato, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 2, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le parole: e di severe sanzioni penali per l'utilizzo improprio di intermediazione privata.

- 1. 31.** (ex 1. 31) Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera b), numero 3), aggiungere in fine le parole: e di sanzioni penali per le ipotesi di esercizio abusivo di intermediazione privata.

- 1. 32.** (ex 1. 32) Bulgarelli, Cento, Boato, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) mantenimento da parte delle province delle funzioni amministrative attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

- 1. 121.** Governo.

(Approvato)

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

- 1. 35.** (ex 1. 35) Cordoni, Nigra, Motta, Innocenti, Buffo, Diana, Sciacca, Guerzoni, Gasperoni, Trupia.

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo altresì le misure di rafforzamento delle strutture pubbliche.

- 1. 36.** (ex 1. 36) Delbono, Cordoni, Guerzoni, Buffo, Gasperoni, Squeglia, Camo, Nigra, Motta, Innocenti, Duilio, Diana, Sciacca, Trupia, Carbonella, Cima.

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: , nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province.

- 1. 122.** Governo.

(Approvato)

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: con obbligo degli operatori privati di tenere permanentemente a disposizione dell'operatore pubblico il proprio integrale archivio consentendo alle imprese di accedervi anche tramite le strutture pubbliche, salvo pagamento di quanto dovuto in caso queste scelgano un lavoratore inserito in una lista di un operatore privato.

- 1. 37.** (ex 1. 37) Alfonso Gianni.

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

- 1. 38.** (ex 1. 38) Cordoni, Gasperoni, Nigra, Motta, Innocenti, Buffo, Diana, Sciacca, Trupia, Guerzoni.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: preselezione dei lavoratori aggiungere le seguenti nonché di disparità di trattamento anche economico degli stessi,

1. 34. (ex 1. 34) Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: preselezione dei lavoratori aggiungere le seguenti: nonché di disparità di trattamento degli stessi,

1. 40. (ex 1. 40) Bulgarelli, Cento, Boato, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 2, lettera f), sopprimere la parola: anche.

1. 103. Grandi.

All'articolo 1, comma 2, lettera f), sostituire le parole: all'orientamento sessuale con: al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato matrimoniale, o di famiglia, o di gravidanza, nonché ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro. È altresì fatto divieto di raccogliere, memorizzare o diffondere informazioni sui lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo.

1. 130. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: o ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro.

***1. 41.** (ex *1. 41) Cordoni, Guerzoni, Gasperoni, Nigra, Motta, Innocenti, Buffo, Diana, Sciacca, Trupia.

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: o ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro.

***1. 42.** (ex *1. 42) Delbono, Camo, Carbonella, Squeglia.

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: o ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro.

***1. 43.** (ex *1. 43) Bulgarelli, Cento, Boato, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: è altresì fatto divieto di raccogliere, memorizzare o diffondere informazioni sui lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo.

1. 44. (ex 1. 44) Bulgarelli, Cento, Cordoni, Boato, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella.

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

1. 45. (ex 1. 45) Cordoni, Delbono, Squeglia, Guerzoni, Gasperoni, Camo, Nigra, Motta, Innocenti, Duilio, Buffo, Diana, Sciacca, Trupia, Carbonella.

Al comma 2, lettera g), alle parole: normativa vigente aggiungere le seguenti: , prevedendo altresì che chiunque abbia occupato alle proprie dipendenze personale extracomunitario privo di permesso di soggiorno possa denunciare la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territorialmente competente mediante presentazione di una dichiarazione di emersione nelle forme previste dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383,

1. 46. (ex 1. 46) Bulgarelli, Cento, Boato, Cima, Lion, Pecoraro Scanio, Zanella, Alfonso Gianni.

Al comma 2, lettera g), sopprimere la parola: anche.

1. 104. Grandi.